



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Padova in grado di Appello, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. R.G. **2581/2019** promossa da:  
**ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.**

APPELLANTE

contro

**A**

**O**

pagina 3 di 12



## APPELLATI

Oggetto: Appello contro la sentenza n. 1523/18 del Giudice di Pace di Padova emessa in data 15/10/2018.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.;

### **o s s e r v a**

L'attrice ha impugnato la sentenza resa dal Giudice di Pace di Padova che ha accolto le domande di ripetizione svolte dagli attori in relazione all'applicazione dell'IVA sulla tariffa di igiene ambientale affidando il gravame a tre motivi.

Con il primo reitera l'eccezione di carenza di giurisdizione a favore della Commissione Tributaria Provinciale avendo la domanda ad oggetto un tributo, con il secondo contesta che la tariffa applicata da Etra sia riconducibile alla cd. TIA1 dovendo al contrario essere qualificata quale TIA2 e quindi correttamente soggetta ad IVA, con il terzo reitera l'eccezione di prescrizione quanto alla domanda di ripetizione svolta da Armando

L'appello è in parte fondato e va accolto limitatamente al terzo motivo di



gravame.

Preliminarmente va rilevato come questo Ufficio giudiziario abbia reiteratamente avuto modo nel corso dell'anno 2019 (sul punto si veda su tutte la sentenza n. 1012/2019 di questo stesso magistrato) di decidere in modo conforme a quanto statuito dalla sentenza impugnata confermando la non debenza dell'applicazione dell'IVA sulla tariffa rifiuti che non sia conforme alla cd. TIA2 per non avere la tariffa adottato un sistema di conteggio puntuale della tariffa in proporzione al volume dei rifiuti prodotti così continuando ad applicare una tariffa che mantiene la sua natura di tributo poiché sganciata dal reale consumo come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite.

Quanto al dedotto difetto di giurisdizione a favore della Commissione Tributaria va rilevato che nel presente giudizio si controverte di un rapporto privatistico intercorso tra un consumatore e l'appellante sicché la competenza appartiene pacificamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria poiché oggetto della domanda è la ripetizione di un indebito (l'IVA applicata alla tariffa nonostante la natura di tributo). Il primo motivo è pertanto infondato.

Quanto al secondo va osservato che è intervenuta la decisione di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16332 del 21/06/2018 la quale ha affermato che *“La tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, poi denominata “Tariffa Integrata Ambientale”, cd. TIA2), come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. (Nella specie, la S.C. ha*



*cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice d'appello aveva ritenuto assimilabile alla TIA1 - tariffa di natura tributaria disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - e, dunque, non assoggettabile ad IVA, la tariffa integrata ambientale introdotta dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, cd. TIA2, adottata da un Comune nell'esercizio della facoltà concessagli dall'art. 5, comma 2 quater, del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, a decorrere dal 30 giugno 2010)".*

Questa decisione muta radicalmente il precedente orientamento della Cassazione, resa anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5078 del 15/03/2016 “*La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente*”), sull’analisi svolta sulla cd. TIA1 sicché è opportuno riportare alcuni passaggi della motivazione poiché pienamente applicabili alla fattispecie in esame e anche perché le stesse parti hanno fatto riferimento alle vicende processuali di VERITAS che è il soggetto coinvolto nella sentenza citata e che opera nel territorio veneziano: “1.2 . *LA TIA1 La materia dello smaltimento dei rifiuti, come disciplinata dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni (c.d. TARSU), ebbe a subire una rilevante modifica in forza dell'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Attuazione delle direttive 91 /156/ CEE sui rifiuti, 91/1689 I CEE sui rifiuti pericolosi e 94/ 62/ CE sugli imballaggi*



*e sui rifiuti di imballaggio: c.d. "decreto Ronchi"), successivamente modificato dall'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000), il quale stabilì l'obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, in particolare, di istituire una "tariffa" per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Tale tariffa - usualmente denominata "Tariffa di Igiene Ambientale" (TI Al) - era composta "da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo* Ciò in quanto, come precisato da questa Corte, la tariffa in questione "ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente" (ex multis: Cass., sez. 5, 2/03/2012, n. 3293, Rv. 621524 - 01; Cas., sez. 5, 9/03/2012, n. 3756, Rv. 621910 - 01, Cass. Sez. 5, 13/04/2012, n. 5831, Rv. 621911 - 01; Cass. sez. 6-5, 10/03/2015, n. 4723, Rv. 635064 - 01). Tale orientamento è stato infine confermato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza del 15 marzo 2016, n. 5078, Rv. 639013 - 01,



*sicchè il principio della natura tributaria della TIA1 e della sua conseguente non assoggettabilità all'IVA costituisce oggi diritto vivente.*

*1.3. LA TIA 2. L'art. 238 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale: c.d. Codice dell'ambiente) ha soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1), sostituendola con la diversa "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (come testualmente indicato nella rubrica dell'articolo), che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2 - quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, denominò "Tariffa Integrata Ambientale" (c.d. TIA2). La tariffa integrata, in particolare, è dovuta da "chiunque possenga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani e costituisce "il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36" (art. 238, comma 1, d.lgs. 152/2006); la stessa, inoltre, viene "commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri [...] che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali" (comma 2). Siffatto dato normativo si differenzia in modo significativo da quello che caratterizzava la (soppressa, ancorchè con le proroghe e la disciplina transitoria di cui si dirà)*



*TIA1 (come disciplinata dall' art. 49 del d.lgs n. 22 del 1997), in quanto, da una lato individua il fatto generatore dell'obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, e dunque alla effettiva fruizione del servizio, commisurando altresì l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall'altro, afferma in modo chiaro (ed innovativo) la natura di "corrispettivo" della tariffa. Tale costruzione legislativa della "nuova" Tariffa, per la prima volta espressamente definita in termini di "corrispettivo" del servizio cui si riferisce, depone per la sua natura privatistica, con conseguente assoggettabilità all'IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in linea con quanto desumibile "a contrario" dal principio affermato dalle S.U. (Cass. S.U. n. 5078 del 2016, cit.), e dalla precedente conforme giurisprudenza di legittimità, in relazione alla TIA1. Né rileva in contrario la circostanza che il pagamento della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 prevede che "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere" costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all'IVA ex art. 1 del medesimo decreto) "quale ne sia la fonte"."*

Sulla base del nuovo orientamento espresso dalla giurisprudenza citata andrebbe affermata la ripetibilità dell'IVA solo fino a quando il Comune di Camposampiero (capofila del consorzio), con la delibera 7 del 2010 di cui al doc. 3 non ha abbandonato la TIA1 adottando un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti così trasformando il tributo in



corrispettivo.

L'esame delle fatture emesse da ETRA, anche nel periodo successivo al 2010, ovvero astrattamente in vigenza di un regime di puntuale misurazione dei consumi che dovrebbero quindi trasformare il tributo in corrispettivo, evidenziano al contrario che ETRA o il Comune non si siano dotati di un sistema di misurazione poiché le fatture non riportano la quantità di rifiuti prodotti dall'appellato sicché delle due l'una o la delibera del Comune di Camposampiero ha abrogato la TIA1 solo nominalisticamente non introducendo strumenti di misurazione puntuale, come richiede la normativa per poter istituire la TIA2, ovvero il Comune si è dotato di tali strumenti, ma ETRA continua a fatturare secondo il vecchio modello organizzativo, ovvero con componente fissa e variabile che valorizza solo il numero di occupanti ed i dati catastali dell'immobile, senza adeguarsi a dati di puntuale misurazione come prevede la delibera n. 7/2010.

In entrambi i casi anche la nuova tariffa rifiuti del Comune di Camposampiero mantiene tutte le criticità della TIA1 sicché non è possibile applicare al caso di specie il principio di diritto espresso dalla Cassazione nel 2018 poiché il Comune di Camposampiero e conseguentemente ETRA, non si sono adeguati al nuovo quadro normativo al quale hanno invece dichiarato di aderire.

L'appello va quindi rigettato non emergendo dalle fatture prodotte in causa che ETRA abbia adottato una tariffa che tenga conto della misurazione puntuale del consumo così che la prestazione richiesta in pagamento non ha perso la sua natura di tributo per come già osservato dalla giurisprudenza pregressa a quella



formatasi nel 2018 dopo il superamento della TIA1.

Quanto al terzo motivo di gravame va osservato che l'appellato Zieri fin dalla prima udienza davanti al Giudice di Pace aveva rinunciato alla domanda quanto alla fattura di cui è stata eccepita la prescrizione per euro 17,27 sicché l'appello va accolto solo relativamente a tale domanda poiché fondata.

La valutazione complessiva della soccombenza dell'appellante tuttavia non muta poiché sulla domanda iniziale di condanna per euro 2.092,40 la rinuncia alla domanda prescritta di euro 17,27 sulla maggior somma richiesta dall'appellato Zieri di complessivi euro 146,70, non muta la soccombenza dell'appellante.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37/2018 pubblicato nella G.U. del 26/04/2018 n. 96, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi per discostarsi dai valori medi ad eccezione che per la fase decisionale non essendovi stato il deposito di scritti conclusivi, ma solo la discussione orale.

### **P.Q.M.**

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'appello,

1) Condanna ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a



la capital somma di euro 2.075,13 di cui a  
la capital somma di euro 129,43 oltre interessi dai singoli  
pagamenti al saldo;

- 2) Conferma integralmente nel resto la sentenza impugnata;
- 3) Condanna ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a

le spese di lite del presente procedimento che si  
liquidano, quanto al grado di appello, in euro 1.215,00 per compenso oltre al  
rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex* DM 37/2018,  
C.N.P.A. ed I.V.A.;

Così deciso in Padova, il 17 settembre 2019.

Il Giudice

- dott. Giorgio Bertola -

